

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione ed il sussidiamento delle opere  
di raggruppamento dei terreni nel Comune di Ponte Tresa

(del 5 maggio 1953)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Le prime pratiche concernenti il raggruppamento terreni di Ponte Tresa risalgono già al 13 maggio 1946; in quell'epoca il Municipio aveva chiesto l'allemento della nuova misurazione catastale ufficiale dell'intero territorio comunale.

Parecchi altri problemi interessavano però il Comune di Ponte Tresa e particolarmente la correzione della strada cantonale per Purasca e la strada di collegamento con il Comune di Pura. Essi venivano esaminati con le Autorità comunali, cantonali e federali che, dopo ampie discussioni, giungevano alla conclusione di eseguire il raggruppamento dei terreni allo scopo di realizzare, contemporaneamente alla costruzione delle strade, anche il riassetto dei fondi agricoli.

Le Autorità federali sono del parere che la correzione della strada per Purasca è di sola competenza del Cantone; col raggruppamento verrà tuttavia dato allo Stato il sedime necessario, per tale correzione, a mezzo dell'espropriazione collettiva.

Codesto Gran Consiglio ha recentemente approvato il progetto di dettaglio di questa correzione ed ha stanziato il relativo credito.

Su rapporto 4 luglio 1952 della Commissione della Gestione, codesta Sovrana Rappresentanza, in data 9 luglio 1952, approvava il progetto di massima del raggruppamento terreni di Ponte Tresa, ed autorizzava i promotori a far allestire il progetto di dettaglio.

Lo stesso è stato studiato secondo le direttive cantonali e federali in materia e venne già esaminato in luogo dall'Autorità federale (Ufficio federale delle bonifiche).

Il comprensorio di raggruppamento si estende a tutto il Comune, escluso l'agglomerato urbano dove è già in corso la nuova misurazione catastale.

I terreni sono sfruttati a prato, campi con alberi da frutta e vigna per la zona agricola, mentre la parte boschiva è costituita nella massima parte da ceduo ad eccezione di qualche gruppo di alberi castanili fruttiferi.

Contrariamente a quanto si verifica nella massima parte dei Comuni rurali ticinesi, a Ponte Tresa il frazionamento dei terreni non è eccessivo. Riscontriamo qui una media di due particelle per proprietario nella zona coltiva e di due particelle per quella boschiva. In sede di raggruppamento sarà possibile di ridurre questa media a particelle 1,3 per proprietario per i terreni coltivati e a 1 per i boschi, con una superficie media di mq. 4.000, rispettivamente di mq. 9.000 per particella.

Anche se il frazionamento non è forte, il raggruppamento recherà indubbi vantaggi in quanto permetterà di conseguire una concentrazione fondiaria, di dare una migliore forma ai fondi e di realizzare la modesta rete stradale coi forti sussidi federali.

*Rete stradale e preventivo :*

	<i>Larghezza</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Preventivo</i>
1. Strada principale	3.20	633	45.000,—
2. Strade secondarie	2.60	622	56.600,—
3. Sentieri	0.90 - 1.20	200	1.000,—
4. Raggruppamento terreni, terminazione nuovi fondi, ecc.			17.400,—
Totale preventivo di spesa			<u>Fr. 120.000,—</u>

Con l'esecuzione delle opere di cui sopra, come già accennato, si procederà pure alla sistemazione della strada cantonale per Purasca, che avrà una lunghezza di metri 320 e una larghezza di metri 6,00.

Tale strada costituisce il collegamento fra Ponte Tresa e il tronco stradale Purasca - Castelrotto ora in fase di ultimazione nell'ambito del raggruppamento terreni di Croglione.

Fatte queste premesse, Vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Ponte Tresa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1953 n. 419 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Ponte Tresa sono approvati.

*Art. 2.* — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 120.000,— ossia al massimo Fr. 36.000,—.

*Art. 3.* — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :  
Fr. 20.000,— sull'esercizio 1953  
Fr. 16.000,— sull'esercizio 1954.

*Art. 4.* — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

*Art. 5.* — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

*Art. 6.* — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

*Art. 7.* — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati o le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

*Art. 8.* — Il presente decreto avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalla medesima sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

---

